

estate 2007 ad OSTIA

Le VALUTAZIONI D'IMPATTO ACUSTICO

nell'area del Comitato "VERDE E MARE"

di Fabrizio Calabrese
Tecnico competente n.591

L'esame delle 11 **Valutazioni d'Impatto Acustico** del 2007, relative alle discoteche comprese nell'area del Comitato "Verde e Mare", non può condurre ad altro che alla constatazione che si è voluto fare semplicemente dello spirito, in un'atmosfera goliardica e vacanziera, apparentemente condivisa anche dalle autorità competenti, che appunto non sembrano averne recepito i contorni e le proporzioni.

In pratica, i 4 *tecnici competenti* che hanno redatto le 11 Valutazioni (d'Ovidio, Frese, di Stefano e Tagliacozzo) hanno tutti dichiarato di aver eseguito i rilevamenti con un livello sonoro -sulla pista da ballo- compreso tra gli **83 e gli 87 deciBel**, cioè **allo stesso livello con cui si ascolta un impianto stereo in casa o con cui si fa musica di sottofondo in un Pub...**

Ancor più "divertente" è il fatto che essi relazionano sulla presenza di "limitatori" che, il caso vuole, sono tutti del tipo più adatto ad **incrementare al massimo il livello sonoro** (e, quindi, l'inquinamento acustico), a parità di impianto audio.

I livelli di Rumore Residuo rilevati e riportati nelle 11 Valutazioni sono tutti nell'ordine dei 50-60 dB"A" Leq., a fronte dei 38-42 dB"A" rilevati sia dall'A.R.P.A. che da chi scrive, quindi da 10 a 100 volte superiori anche ai Limiti Assoluti di cui all'Art.3 del D.P.C.M. 14/11/97, senza che questo costituisca motivo di dedicarvi almeno una riga. Naturalmente si tratta di rilevamenti eseguiti in strada e non presso i recettori, come la norma vorrebbe.

La lista di alcuni dei motivi per cui **tutte queste Valutazioni d'Impatto Acustico avrebbero dovuto essere irricevibili, da parte del competente X Dipartimento del Comune di Roma** è questa:

1)- L'Art.9, comma 7, della Legge Regionale n.18 del 03/08/2001 (Lazio) vieta di operare discoteche in ambiente aperto entro le zone di classe inferiore alla IV, **in cui però sono ubicate tutte e 11 le discoteche** in oggetto (classi II e III).

2)- Nelle 11 Valutazioni si riconosce che gli impianti audio (a volte da 4000 Watt ed oltre...) sono bene in grado di superare i 95 dB"A" Leq., cioè la soglia oltre la quale occorre eseguire un accertamento nelle "condizioni di esercizio più ricorrenti del locale" (cioè in presenza di pubblico): caso in cui nessun tecnico competente avrebbe la temerarietà di sottoscrivere l'affermazione che si può ballare, in discoteca, con appena 83-87 dB"A" Leq. in pista...

3)- Sia la L. Regionale n.18/2001 (Art.18, comma 1, lettera "e/3") che il DPCM n.215 del 16/04/99 (Art.6) prevedono che il *tecnico competente* accerti e collaudi le massime condizioni di rumorosità operativa degli apparati, a limitazione avvenuta (**cioè post operam**). Se alcuno dei *tecnici competenti* che hanno redatto le 11 Valutazioni di Ostia 2007 avesse effettuato questo collaudo e ne avesse relazionato fedelmente, ebbene tutte le certificazioni dovrebbero contenere l'affermazione della facile disinseribilità di tutti i "limitatori" adottati: tutti, infatti, sono facilmente bypassabili mediante un semplice cavetto

da pochi Euro, in pochi secondi. La dimostrazione pratica di quest'affermazione è alla portata di ogni interessato, magistrati inclusi.

4)- In tutte le Valutazioni del *tecnico competente* d'Ovidio si fa riferimento all'Art.8 del DPCM 14/11/97, cioè alle norme transitorie: ma il Comune di Roma ha da tempo effettuato e pubblicato la Zonizzazione. Tutte queste valutazioni erano dunque irricevibili (6 su 11).

5)- Nella massima parte delle 11 Valutazioni mancono le planimetrie della pista, l'ubicazione dei diffusori e dei punti di misura entro il locale, il che impedisce la verifica dell'eventuale falsità. Negli altri casi, a Roma, il X Dipartimento non accetta queste carenze, ed Ostia rappresenta dunque una significativa eccezione.

6)- Il fatto che tutti i valori di Rumore Residuo riportati nelle 11 Valutazioni d'Impatto siano più o meno ampiamente superiori ai Limiti Assoluti di cui all'Art.3 del D.P.C.M. 14/1/1997, doveva allertare il competente ufficio del Comune di Roma, cioè il Dipartimento Ambiente, sul fatto che già a fine maggio l'area sia da considerare acusticamente insalubre, ovvero meritevole di un **piano di risanamento**, espressamente previsto come competenza comunale nell'Art.7 della Legge Quadro n.447/95, nella L. Reg. 18/2001 (art.14), oltre che ai sensi dello stesso Articolo 32 della Costituzione: dunque la concessione dei Nulla Osta ad attività verosimilmente (e tradizionalmente) molto inquinanti, configura un'azione palesemente antitetica con gli obiettivi istituzionali del medesimo Dipartimento.

Se di uno scherzo si è trattato, e se le autorità pubbliche si sentono in qualche modo di non dovervi sottostare supinamente, ebbene vi è un modo semplicissimo di effettuare la verifica.

In pratica sarebbe sufficiente davvero poco: stante che tutte le 11 Valutazioni prevedono livelli sonori in pista compresi tra 83 ed 87 dB" A" Leq., basterebbe programmare un numero di sopralluoghi, per esempio di VV.UU. o P.G., che si avvalgano di un *tecnico competente* come ausiliario, o -meglio- di un *tecnico competente* del N.O.E., dotato di fonometro, e che prevedano un tempo di osservazione di qualche ora, per verificare se il pubblico balla normalmente a livelli sonori così contenuti, in più d'una discoteca estiva.

All'esito (improbabilmente) positivo, si potrebbe semplicemente imporre ai titolari delle discoteche la sostituzione degli attuali amplificatori, potenti migliaia di Watt, con quelli da pochi Watt, di tipo domestico, che sono del tutto sufficienti ad assicurare i livelli d'ascolto indicati nelle Valutazioni, e che, a quei livelli, "suonano" senz'altro meglio degli attuali.

Il tutto rappresenterebbe semplicemente la "prescrizione" del *tecnico competente* (p.es. del N.O.E.), ai sensi dell'Art.2 della Legge Quadro n.447/95, il quale troverebbe così finalmente applicazione in modo costituzionalmente paritario, tra esercenti e cittadini, diversamente da quanto è accaduto da anni a questa parte.

Come si vede, le norme vigenti contemplan ampie possibilità di tutela in favore della popolazione, ed escludono tassativamente che un contesto come quello descritto dalle 11 Valutazioni d'Impatto Acustico di Ostia 2007 possa essere accettato da autorità o inquirenti.

In fede

Roma 25 giugno 2007

Fabrizio Calabrese
tecnico competente n.591, Lazio
via R. Grazioli Lante 70, 00195 Roma